

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 24 del 30/09/2022

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero

DECRETO “AIUTI TER”
(energia elettrica-gas)
(credito-welfare-trasporti)

INDENNITA' LAVORATO AUTONOMI
(beneficiari-requisiti-misura)

DECRETO “TRASPARENZA”
(nuove indicazioni ministero del lavoro)

ACQUISTO ELETTRICITA' E GAS
(codici tributi per credito d'imposta)
(terzo trimestre 2022)

DECRETO “AIUTI TER”

Dopo tante attese è stato finalmente pubblicato un nuovo decreto titolato “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” (meglio noto come “**decreto Aiuti-ter**”), entrato in vigore il 24 settembre u.s.

Si illustrano, di seguito, le più rilevanti norme di interesse per i comparti rappresentati.

Settore energetico

Contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 1)

Energia elettrica

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Da notare che, rispetto ai precedenti trimestri, la soglia di accesso al beneficio è stata ridotta, passando dai 16,5 kW agli attuali 4,5 kW, e la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 15 al 30 per cento.

Gas

Anche per il gas, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo (gasivore), viene un recito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Viene riconosciuto qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Anche nel caso del gas naturale, rispetto ai trimestri precedenti, la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 25 al 40%.

Il comma 5 prevede la seguente novità:

qualora l’impresa (non “energivora” e non “gasivora”), destinataria dei citati crediti d’imposta, si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia - ove richiesto dal cliente - una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente

energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Ovviamente sono previsti crediti d'imposta anche per le imprese "energivore" e "gasivore", nella misura del 40%, qualora abbiano subito un incremento dei costi superiore al 30%.

Come usufruire del credito d'imposta e relative scadenze

Tutti i crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (comma 6) entro la data del 31 marzo 2023.

Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario (comma 7), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Viene altresì prorogato (comma 11), al 31 marzo 2023, il termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d'imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Medesima è la scadenza per il soggetto cessionario dei predetti crediti.

Infine, viene precisato (comma 8) che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Credito

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)

L'articolo reca modificazioni all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alle procedure di riversamento spontaneo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (annualità 2015-2019).

La modifica suddetta proroga dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 i termini di invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, disciplinata dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022.

Il modello di richiesta è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, la sua trasmissione telematica è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile dall’Agenzia.

Welfare

indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 18)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, di un’indennità *una tantum* di importo pari a 150 € in favore dei lavoratori dipendenti - ad esclusione dei lavoratori domestici - aventi una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 €

L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro in modo automatico, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di una delle prestazioni previste dall’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto in esame, ossia indennità *una tantum* per i pensionati e per i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Viene previsto che l’indennità sia riconosciuta anche al lavoratore interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (gravidanza, malattia, disoccupazione).

L’indennità - che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro - non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

È stabilito, infine, che - nel mese di novembre 2022 - il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum venga compensato mediante la denuncia contributiva (articolo 44, comma 9, decreto-legge n.269/2003) sulla base di apposite indicazioni che l’Istituto dovrà fornire.

Trasporti

Proroga riduzione accise carburanti ed IVA metano autotrazione (articolo 4)

In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, vengono ulteriormente prorogate fino al 31 ottobre p.v. le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione.

In particolare, si applicheranno le seguenti aliquote d’accisa, già attualmente praticate:

- Benzina: 47,84 centesimi di euro per litro;
- Gasolio per autotrazione: 36,74 centesimi di euro per litro;
- GPL per autotrazione: 18,261 centesimi di euro per chilo;
- Gas Naturale-Metano per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Si conferma, inoltre, che, per effetto della rimodulazione sopra esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 18 ottobre al 31 ottobre pp.vv., non troverà applicazione l'aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante, attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.

Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto merci e persone (articolo 14)

Per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, per l'anno 2022, viene autorizzata la spesa di 85 milioni € da destinare al sostegno delle imprese di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 23)

In materia di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici viene previsto che, nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il Comune competente pubblici l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN), dal momento della sua operatività.

Si dispone quindi che l'autorizzazione possa essere rilasciata al soggetto istante, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Nel caso di istanze presentate da più soggetti, che non sia possibile autorizzare contestualmente, l'ottenimento dell'autorizzazione avverrà all'esito di una procedura valutativa trasparente, che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.

Infine, si prevede che l'Autorità per l'Energia (ARERA) nello stabilire le misure tariffarie applicabili ai punti di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenga in considerazione esclusivamente le componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

Materia urbanistica

Semplificazioni in materia di concessioni del suolo pubblico (articolo 40)

Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le semplificazioni previste in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi.

Nello specifico, la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività (quali *dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o

paesaggistico, non è subordinata all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali allestimenti, inoltre, non sono soggetti al limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Riferimenti: decreto.legge n. 144 del 23/09/2022 (G.U. n. 223 del 23/09/2022)

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni, per illustrare le procedure emanate dall'Inps relative alla indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi (articolo 33 del d.l. n. 50/2022-decreto aiuti- e dall'articolo 20 del d.l. n. 144/2022-decreto aiuti ter).

Beneficiari

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni autonome, in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale attuativo dell'articolo 33 del Decreto Aiuti, possono accedere all'indennità:

- lavoratori iscritti alla gestione artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione commercianti;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22).

Requisiti

In merito al requisito della titolarità della partita IVA, l'Inps specifica che i coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell'impresa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Diversamente, non sono destinatari dell'indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per la cui attività non è prevista l'apertura di partita IVA.

Misura dell'indennità

Alla luce delle norme che regolano l'indennità in questione:

- l'importo dell'indennità *una tantum* è pari a 200 € per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito tra i 20.000 e i 35.000 € (articolo 33, Decreto Aiuti);
- l'importo dell'indennità *una tantum* è pari a 350 € in presenza di un reddito 2021 non complessivamente non superiore ai 20.000 € (alla luce dell'incremento di 150 € previsto dall'articolo 20 del Decreto Aiuti Ter).

In sede di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare, quindi, di non aver percepito, nell'anno di imposta 2021, un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, o, alternativamente a 35.000 €

Il valore da considerare è quello del reddito complessivo (nota 1) come rilevato nel modello "Redditi Persone fisiche anno 2022.

La circolare precisa che, nell'ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall'INPS a titolo di esonero contributivo.

Presentazione della domanda

Il termine di presentazione della domanda è il **30 novembre 2022**.

Nota 1

Il valore si trova sommando l'importo contenuto nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2).

Riferimenti: circolare Inps n. 103 del 26/09/2022.

DECRETO “TRASPARENZA”

Si fa seguito a quanto già comunicato (vedere ns. notiziario n. 23/2022), pari argomento, per dare conto di una nuova circolare ministeriale che aggiunge ulteriori elementi di dettaglio, circa i nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

Nello specifico, il ministero del lavoro ha posto l'accento sui seguenti aspetti:

Congedi

L'informativa debba riguardare principalmente:

- la disciplina legale applicabile, da formularsi con chiarezza e semplicità. Più specificatamente, si tratta di quelle forme di astensione maggiormente incidenti sul rapporto di lavoro ed espressamente qualificate dal legislatore come “congedo”.

In via esemplificativa e non esaustiva, sono: congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a persone disabili, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 151/2001; congedo per cure per gli invalidi, secondo la disciplina di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 119/2011; congedo per le donne vittime di violenza di genere secondo la disciplina di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015.

- La disciplina contenuta nel contratto collettivo applicato.

Nella formulazione letterale della disposizione rilevano esclusivamente i congedi retribuiti, per cui non vi è l'obbligo di quelli per cui non sia prevista la corresponsione della retribuzione.

Retribuzione

Ci si riferisce a tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell'assunzione.

Riguardo agli elementi variabili (es. premio di risultato), è inteso che il datore di lavoro non potrà indicare l'importo degli elementi, tuttavia dovrà rendere noto in base a quali criteri tali elementi saranno riconosciuti e corrisposti.

Per quanto concerne il welfare aziendale (es. flexible benefit) o, ancora, il buono pasto, queste non sono oggetto dell'informativa, salvo che non siano previste dalla contrattazione collettiva o dalle prassi aziendali.

Orario di lavoro

Fare riferimento alla concreta articolazione dell'orario di lavoro applicata al dipendente sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione.

Nel caso di variazioni dell'orario successivamente intervenute, l'informativa si rende necessaria solo in presenza di modifiche che incidono sull'orario di lavoro in via strutturale o per un arco temporale significativo.

Secondo il Ministero, rientrano nella definizione del lavoro prevedibile anche le ipotesi di lavoro a turni e di lavoro multi-periodale: in tali casi sarà sufficiente indicare che il lavoratore viene inserito in detta articolazione oraria e rendere note le modalità con cui allo stesso saranno fornite informazioni.

Parimenti, rientra nella nozione di lavoro prevedibile anche il lavoro discontinuo.

Previdenza e l'assistenza

Oltre ai fondi di carattere obbligatorio, sia di fonte legale che contrattuale, va rappresentata al lavoratore anche la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

Periodo di prova

Il Ministero ha indicato che le assenze che prolungano il periodo di prova, (malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori) non rappresentano un elenco tassativo e, dunque, rientrano nel campo di applicazione tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, fra cui anche i congedi e i permessi 104/1992.

Riferimenti: -decreto legislativo n. 104/2022;
-circolare Ministero de Lavoro n. 19 del 20/09/2022.

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTE codici tributo per utilizzo credito d'imposta indicazioni Agenzia delle Entrate

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo trimestre 2022, per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante previsti dagli articoli 6 e 7, decreto-legge n. 115/2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese.

Si richiama, in sintesi, la normativa di riferimento.

- l'articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;

- l'articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l'articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- l'articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l'articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d'imposta relativo all'esercizio dell'attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Come si ricorderà, la normativa di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi, entro la data del 31 dicembre 2022

A tal fine, con la risoluzione in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “6968” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Riferimenti: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 49 del 16/09/2022.